



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 802 del 13/10/2023

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, per lo svolgimento di attività di Tirocinio Formativo per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Durata quinquennale

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con mail acquisita in arrivo al prot. 61604/23 del 04/10/2023, la segreteria del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scuola di Medicina, dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, trasmetteva proposta di convenzione per lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e D.M. 25/03/1998 n. 142

Visto il testo della convenzione proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che la convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è conforme alla normativa vigente e ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.



- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO ad approvare la convenzione proposta dall'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, secondo il testo definito nell'allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione con l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, per gli studenti iscritti Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione presso le strutture dell'ASL VCO i sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n°196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n°142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di (5) cinque anni data di sottoscrizione.
- 2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.

3) **Di dare atto altresì** che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



Rep. n. 179/2023

Anno 2023

Tit. V

Cl. 6

Fasc. 2023-V/6.3

N. Allegati 0

Prot. 113706

MB/AP

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
per l'attivazione di TIROCINI CURRICOLARI**

TRA

Università degli Studi dell'Insubria - di seguito denominata "soggetto promotore", con la qualifica di soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/2003, con sede in Varese, via Ravasi 2 CAP 21100 - codice fiscale 95039180120 - rappresentata dal Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Alberto Giuseppe Passi, nato a Cremona (CR) il 18/03/1962

Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola - di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Via Mazzini, 117-28887 - Omegna (VB) Cod. Fiscale 00634880033 rappresentata da Direttore Generale D.ssa Chiara Serpieri - nata a Napoli (NA) il 19/07/1959

PREMESSO CHE:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all' articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24/6/1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università dell'Insubria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge 24/6/1997, n. 196

ART. 2 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lett. d) della legge 24/6/1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il soggetto ospitante garantisce all' Università dell'Insubria il rispetto del limite numerico previsto dall' articolo 1, comma 3 del D.I. 25/03/1998, n. 142.
3. Ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 05/08/1998, n. 363 il soggetto ospitante garantisce le misure generali specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante medesimo.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall' Università dell'Insubria in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante,
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, interrompere lo svolgimento del tirocinio.



3. Comunicazione della sospensione, estensione, modifica o interruzione del tirocinio deve essere tempestivamente resa dal soggetto ospitante all'Università dell'Insubria, per mezzo d'apposita modulistica.

ART. 4 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE

1. L'Università dell'Insubria assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università dell'Insubria.
2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università dell'Insubria, attraverso apposita modulistica dalla stessa fornita, l'indicazione della regione o provincia delegata, delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione nonché delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, degli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale a cui l'Università dell'Insubria provvede a trasmettere copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Il soggetto ospitante si impegna a redigere, tramite il tutore aziendale in collaborazione con il tutore universitario, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere all'Università dell'Insubria a cura del tirocinante.

ARTICOLO 5 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il tirocinante è assicurato, a cura del soggetto promotore:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 6- MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
 - b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 81/08, se prevista;
 - c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha la durata di n. 5 (cinque) anni.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione: **a)** nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo; **b)** qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

ART. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE

1. La presente convenzione è redatta in unico esemplare, che sarà detenuto dal soggetto promotore. L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta con oneri a carico del soggetto promotore. Il soggetto ospitante è esente in base alla Tabella all. B al D.P.R. 642/1972.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

SCUOLA DI MEDICINA
Segreteria Didattica

Varese, ___/___/___

(firma per l'Università degli Studi dell'Insubria)

Prof. Alberto Giuseppe Passi
Presidente della Scuola di Medicina

(firma per il soggetto ospitante)

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE)

.....

.....